

<https://leautonomie.it/>

Revoca dell'incarico di PO/EQ: non occorre una riorganizzazione generale. Non persuasivo l'affidamento al segretario comunale

25/05/2026 Luigi Oliveri Pubblico Impiego

La revoca anticipata dell'incarico di Posizione Organizzativa, oggi Elevata Qualificazione, non richiede alla base una riorganizzazione complessiva dell'intero ente: occorre una motivazione approfondita che spieghi un mutamento organizzativo anche limitato alla sola vicenda lavorativa del lavoratore interessato.

L'[ordinanza della Cassazione Lavoro 25.4.2026, n. 11096](#) richiama queste indicazioni sia pure limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso esaminato, in quanto volto a rivedere il merito della decisione della Corte di appello, che secondo gli ermellini era sul punto correttamente motivata.

L'ordinanza si limita a ricordare che "la giurisprudenza di legittimità non richiede che i mutamenti organizzativi siano disposti con atti di macro-organizzazione", bensì che le esigenze riorganizzative siano adeguatamente motivate.

In effetti, la disciplina contrattuale ancora vigente contenuta nell'articolo 18, comma 3, del Ccnl 16.11.2022 non esprime la necessità di una riorganizzazione di tipo "macro", da configurare necessariamente come modifica rilevante dell'assetto degli uffici. La norma contrattuale citata dispone: "Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale". Si tratta di una formulazione sostanzialmente identica a quella vigente all'epoca dei fatti dedotti in sentenza.

I "mutamenti organizzativi", a ben vedere, sono cosa diversa dalla "riorganizzazione". Questa presuppone che l'ente si dia un assetto operativo in termini generali differente dal precedente: accorpamenti di uffici, istituzione di nuove strutture apicali, esternalizzazioni.

Ma, un mutamento organizzativo può consistere, come nel caso di specie, nell'adibizione di un dipendente, titolare di posizione organizzativa (oggi di Elevata Qualificazione) ad attività tali da non garantire più una sufficiente ed efficiente azione di direzione della struttura. La motivazione della revoca della PO a suo tempo attribuita al ricorrente risiedeva, infatti, nella circostanza che l'interessato operava per 18 ore settimanali a beneficio del Piano sociale di zona.

Il comune ha ritenuto, quindi, non sostenibile il carico di lavoro ed ha attribuito al segretario comunale, non più impegnato in convenzioni, l'incarico di responsabile di servizio.

Dunque, l'ordinanza conclude che "Nel caso di specie la motivazione a livello organizzativo sussiste e l'accertamento di merito della Corte d'Appello del decreto sindacale non è sindacabile in cassazione".

Se non vi sono dubbi sulla circostanza che il mutamento organizzativo non coincide con la complessiva riorganizzazione dell'ente, la decisione della Corte d'Appello non appare, però, del tutto coerente.

Infatti, non tiene conto che è sin dal Ccnl 22.1.2004 esistente la clausola della contrattazione collettiva nazionale, oggi ripetuta dall'articolo 19, comma 7, del Ccnl 23.2.2022 che gli enti privi di dirigenza, "in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione".

Non risulta chiaro, dall'ordinanza, se il ricorrente avesse contratto due rapporti a tempo parziale con l'ufficio del Piano sociale di zona: se così fosse stato, avrebbe potuto utilizzare la norma contrattuale.

In ogni caso, se la motivazione in base alla quale la riduzione del carico orario dedicabile alle funzioni di responsabile di servizio di un dipendente, causata dalla sua assegnazione anche solo parziale ad altro ufficio, regge, **non convince la decisione di assegnare l'incarico revocato al segretario comunale.**

Infatti, per quanto nel caso specifico il segretario si fosse detto disponibile a seguito della chiusura delle funzioni di segreteria convenzionata, non è certo da mettere in dubbio che anche il segretario comunale, come tale impegnato a svolgere tutto l'insieme delle incombenze di propria competenza fissate dall'articolo 97 del d.lgs 267/2000 oltre che da altre norme (si pensi alla disciplina anticorruzione), non potesse essere in grado di dedicarsi per 36 ore alla direzione della struttura connessa alla PO revocata.

L'incarico al segretario comunale di direzione di uffici e servizi, per quanto ammesso dal d.lgs 267/2000, non può che consistere in un'ultima ratio, da attivare in assenza di altre soluzioni, tra le quali va escussa anche quella dell'attribuzione dell'interim ad altre PO/EQ.

La motivazione della revoca, dunque, sul piano formale c'era e da qui la decisione della Cassazione. Sul piano sostanziale, la Corte di Appello non si è avveduta che detta motivazione non era da sola sufficiente, perchè non ha sondato altre ipotesi nè ha rilevato che nemmeno il segretario avrebbe potuto svolgere a tempo pieno le funzioni di PO.